



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 391 / 2018

OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.) PER PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLE PALESTRE E PISCINE COMUNALI - CIG 75998201DD

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”
- la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;

Preso atto che:

- con Determinazione n. 307 del 31/7/2018 sono stati approvati gli atti di gara inerenti la procedura di gara aperta per l'affidamento in Concessione pluriennale degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno: Piscine comunali, Palazzetto dello Sport, Pista di pattinaggio e Palestre scolastiche. CPV principale: 926100000 Servizi di gestione di impianti sportivi, per un valore complessivo stimato € 15.238.000,00 (IVA esclusa) ;
- con la stessa determinazione dirigenziale il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Casalecchio di Reno, Gian Paolo Cavina, ha richiesto, al Servizio Associato Gare dell'Unione dei comuni, Valli del Reno Lavino Samoggia di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, indicando quale procedimento di valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 395 del 13/08/2018 il Servizio Associato Gare dell'Unione procedeva ad indire la suddetta gara;
- gli atti di gara hanno ricevuto regolare pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno,
- Lavino e Samoggia (<https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>), nonché all'Albo Pretorio

dell'Unione e sul sito internet del Comune di Casalecchio di Reno mediante un link alla sezione trasparenza del sito dell'Unione;

- sempre con determinazione n. 395 del 13/08/2018 è stato stabilito che la somma totale di €1.850,51 sostenuta per la pubblicazione, verrà rimborsata all'Unione dei Comuni dall'aggiudicatario della gara oppure, nell'eventualità la procedura andasse deserta, dal Comune di Casalecchio di Reno;

Preso atto ancora:

- che la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 12.00 del giorno 27/9/2018;
- che nel termine di presentazione delle offerte di cui sopra sono pervenuti all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia presso il Comune di Sasso Marconi (BO) n. 2 plichi contenenti le istanze di partecipazione di: NUOVA SPORTIVA S.S.D. A.R.L. (prot. n. N. 13769 del 27/09/2018 h. 10:00) e POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D. - POLISPORTIVA C.S.I. CASALECCHIO - A.S.D. POLISPORTIVA RENO GROUPS 1994 A.S.D. (prot. n. 13780 del 27/09/2018 h. 10:45);
- in data 28/09/2018 il seggio tecnico ha proceduto all'apertura delle buste A), contenenti l'istanza e la documentazione amministrativa e che in seguito a ciò è stata aperta una procedura di soccorso istruttorio che terminerà il giorno 11 ottobre 2018;
- con con determinazione dirigenziale n. 462 del 28/09/2018 il Servizio Associato Gare dell'Unione procedeva alla nomina commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica ;

Verificati gli atti della procedura di evidenza pubblica e in particolare il disciplinare di gara;

Rilevato che i punti 18 e 19 di tale documento non riportano quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 307/2018, in particolare nell'allegato che ne costituisce parte integrante, del Comune di Casalecchio di Reno in merito all'obbligo, sanzionato con l'esclusione, di presentare a corredo dell'offerta economica un Piano Economico Finanziario, ai fini di illustrare la sostenibilità economica finanziaria dei lavori di riqualificazione e della gestione, valido per tutta la durata della concessione;

Richiamato il D. Lgs 50/2016 e in particolare gli articoli 3 "Definizioni" e 165 "Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni";

Rilevato dunque che l'equilibrio economico finanziario in materia di concessione di servizi pubblici costituisce principio fondamentale ed il trasferimento di rischio operativo dall'Amministrazione concedente al concessionario;

Richiamate altresì :

- la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 che individua chiaramente come caratteristica principale della concessione "il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore"
- la delibera ANAC n. 1197 del 23 novembre 2016 secondo cui "Ai fini dell'inquadramento di un contratto come concessione è necessario che sia trasferito sul concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi .. (OMISSIS)... Qualora tale trasferimento del rischio non sussista la fattispecie contrattuale va inquadrata nel novero degli appalti pubblici;
- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 2214 del 13 aprile 2018 secondo cui "Il Piano

economico finanziario (PEF) è volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa. È un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce a questa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l'impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività. Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall'offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all'amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 20.02.2018 avente per oggetto le “Linee di indirizzo per l'affidamento in gestione delle palestre e piscine comunali - Approvazione” in cui viene indicata la necessità di chiedere ai partecipanti, anche un piano economico-finanziario della concessione che assicuri la sostenibilità economica della gestione, il finanziamento e l’ammortamento degli interventi proposti;

Dato atto che la determinazione dirigenziale n. 307/2018 del Comune di Casalecchio di Reno (riportata in allegato alla presente determinazione) prevedeva, in conformità alla normativa vigente nonché alla giurisprudenza sopra citata e alla deliberazione di Giunta comunale n. 23/2018, che “A corredo dell’offerta economica dovrà essere presentato, a pena di esclusione un Piano Economico Finanziario (PEF) ai fine di illustrare la sostenibilità economica finanziaria dei lavori di riqualificazione e della gestione per tutta la durata della concessione. L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dopo la verifica della coerenza e sostenibilità del PEF presentato dal concorrente primo in graduatoria. In particolare il PEF dovrà contenere i prospetti di costi e ricavi e una relazione economica a supporto di tutte le stime contenute del PEF. Il punteggio all’offerta economica sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.”

Rilevato che tale prescrizione non è riportata nel Disciplinare di gara che costituisce “lex specialis” del procedimento di evidenza pubblica;

Considerato che la mancata richiesta di tale requisito a pena di nullità rende la procedura non conforme con la normativa in vigore in materia di concessioni di servizi poiché non consente una valutazione corretta dell'offerta economica e della sostenibilità del progetto nel suo complesso nonché il passaggio del rischio operativo da concedente a concessionario;

Valutato dunque il grave pregiudizio al quale è esposta l'Amministrazione potendo altresì verosimilmente prevedere eventuali azioni giudiziarie avverso il bando di gara dirette ad inficiare la validità della procedura;

Invocato il potere di “autotutela amministrativa” ovvero “la capacità riconosciuta dall’ordinamento all’amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell’esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico”, con cui la Pubblica Amministrazione può prevenire i conflitti potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alla sue pretese.

Viste:

- la sentenza 2009 n. 3063 del TAR Lazio-Roma, sez. III, la quale specifica che la scelta della revoca risulta maggiormente libera in assenza di una posizione giuridica consolidata delle

controparti quale quella determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione. Infatti “fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell’ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456)”;

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4026 del 30 luglio 2013, con cui si conferma che “L’amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso”;

Rilevato che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di motivi che rendano inopportuna o solo sconsigliabile la sua prosecuzione, rientra nell’ampia potestà discrezionale della Pubblica Amministrazione;

Individuato come interesse preminente da tutelare, l’efficace ed efficiente svolgimento della procedura di evidenza pubblica, nonché la sua naturale conclusione mediante un provvedimento di aggiudicazione;

Tenuto conto dell’art 97 della Costituzione e del principio del buon andamento, inteso come impegno della Pubblica Amministrazione adottare gli atti il più possibile opportuni e rispondenti ai fini da realizzare e di dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più immediata, conveniente e adeguata possibile;

Considerato l’attuale grado di sviluppo della procedura e dunque la circostanza che non sia stata insediata la Commissione Giudicatrice e di conseguenza non ancora la fase di valutazione delle offerte (tecnica ed economica);

Verificata quindi la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90;

Considerato che in caso di atto di revoca del bando di gara, la procedura di evidenza pubblica non arriverà a naturale conclusione con l’individuazione di un aggiudicatario e dunque le spese, sopra indicate, sostenute dal Servizio Associato Gare dell’Unione, dovranno essere sopportate dal Comune di Casalecchio di Reno;

Dato atto che:

- successivamente alla esecutività dell’atto di revoca del bando di gara disposto dal Servizio Associato Gare, l’Amministrazione comunale predisporrà gli atti di gara al fine di indire una nuova procedura aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi indicati in oggetto;
- nel disciplinare di gara sarà indicata l’obbligatorietà della presentazione di un Piano Economico Finanziario a corredo dell’offerta economica;
- gli atti di gara non subiranno modificazioni negli elementi essenziali quali l’oggetto della concessione, il valore, la durata, i requisiti di partecipazione, i criteri per la valutazione delle offerte e quelli di aggiudicazione;

Dato atto altresì che:

- la sopra citata determinazione dirigenziale n. 307/2018 era stata sottoscritta dalla Dirigente dell'Area Risorse in virtù di apposita delega di firma, PG 25368/2018;
- tale delega di firma era limitata temporalmente e che ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge n.241/1990 e s.m.i, il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Area Servizi al Cittadino e alla Comunità che sottoscrive l'atto in virtù dell'atto sindacale di nomina P.G. 6253/2015;
- il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Gare Associato dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo n. 50/2016;
- la legge 241/1990;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

Per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa:

- Di sottoporre al Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni, Valli del Reno, Lavino e Samoggia, istanza di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies Legge 241/90 e s.m.i., del bando di gara ed atti consequenziali, di cui alle determinazioni 395/2018 e 462/2018 per la procedura di gara aperta per l'affidamento in Concessione pluriennale degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno;
- Di dare atto che successivamente alla esecutività dell'atto di revoca del bando di gara disposto dal Servizio Associato Gare, l'Amministrazione comunale predisporrà gli atti di gara al fine di indire una nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi indicati in oggetto, in conformità a quanto indicato in premessa;
- Di demandare agli atti successivi gli impegni sul bilancio 2018 derivanti dall'atto di revoca sopra citato una volta disposto dal Servizio Associato Gare;
- Di dare atto inoltre che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 05/10/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

CAVINA GIAN PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 / 2018

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.) PER PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLE PALESTRE E PISCINE COMUNALI

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”
- la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;

Visti

- il Regolamento Comunale sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 13/10/2005 e successive modifiche approvate con deliberazione n. 31 del 2007;
- la Legge Regione Emilia-Romagna, n. 8 del 31 maggio 2017- “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive”;
- Legge 289 del 27 dicembre 2002 ” Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, ed in particolare l’art. 90 commi 17 e 25, così come modificati dalla l. n 205 del 27/12/2017(legge di bilancio 2018);

Dato atto che:

- i seguenti impianti sportivi sono di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno:
 1. Piscine Comunali : “M.L. King”, “XXV Aprile” e “S. Cesari”;
 2. Palazzetto dello Sport “A. Cabral”;
 3. Pista di Pattinaggio Mazzotti;
 4. Palestra "G.L Finco, Palestra "S. Tovoli", Palestra "XXV Aprile",Palestra"B. Ciari",palestre" G. Galilei" 1 e 2 dell’Istituto Comprensivo Croce; Palestre" G. Marconi"A e B,Palestra"G.Carducci" e Palestra " Garibaldi" dell’Istituto Comprensivo Centro,
- che i seguenti impianti sportivi sono di proprietà della Città Metropolitana di Bologna e sono nella disponibilità del Comune di Casalecchio di Reno in orario extra scolastico d in virtù di un accordo del 25/11/2016 n. 36677:

1. n. 2 palestre ITCS Salvemini, Palestra I.I.S Alberghiero “B Scappi” e Palestra Liceo “L. Da Vinci”.

Considerato:

- che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile e sono destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività;
- che sono obiettivi dell'Amministrazione comunale la promozione e l'incentivazione dell'attività motoria in quanto finalizzata non solo alla prevenzione in ambito sanitario ma anche quale strumento di sviluppo delle relazioni sociali;

Dato atto che la convenzione rep. 11877 del 31/06/2006 stipulata tra il Comune di Casalecchio di Reno e l'Associazione temporanea d'impresa costituita tra la Polisportiva G.Masi ASD, Polisportiva CSI Casalecchio ASD e Polisportiva Reno Groups '94 ASD per la concessione della gestione degli impianti sportivi sopra indicati scade il 31 agosto 2018;

Visto che il sopra richiamato “Documento unico di programmazione” prevede alla Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 0601 - Sport e tempo libero, prevede come obiettivo operativo la rinegoziazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi;

Valutato che il complesso degli impianti sportivi possa essere ricondotto alla categoria degli Impianti sportivi “con rilevanza economica” in quanto, una parte di essi, in virtù della possibilità di sviluppare attività commerciali/imprenditoriali e/o tariffarie, in aggiunta alla gestione sportiva tipica, possiedono potenzialmente una redditività, e quindi una competizione sul mercato;

Richiamate la delibera Anac n. 1300 del 14 dicembre 2016 secondo cui “ la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili).

Considerata la necessità di procedere con un nuovo affidamento e mediante l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 50/2016, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 20.02.2018 avente per oggetto le “Linee di indirizzo per l'affidamento in gestione delle palestre e piscine comunali-Approvazione;

Precisato che

Premesso che:

- il suddetto D. Lgs. 50/2016 all'art. 37 comma 1 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

- attualmente, ai sensi del disposto dell'art.38 e dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 le centrali di committenza sono qualificate se sono iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e che i Comuni non capoluogo di Provincia devono rivolgersi alle Unioni di Comuni;
- in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare prevede all'art. 3, comma 2 “...in particolare il Servizio ha il compito di curare: b) le procedure di gara per i servizi e le forniture svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 40.000,00 (IVA esclusa), e con esclusione degli affidamenti diretti”;

Precisato che:

- in considerazione degli investimenti e degli interventi di manutenzioni straordinarie definiti dall'Amministrazione comunale e richieste al Concessionario, la durata prevista per la concessione è fissata in 15 anni a partire dal primo settembre 2018 fino al 31 agosto 2033;
- i soggetti destinatari della procedura aperta sono gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016 ed i soggetti di cui all'art. 90, L. 289/2002 così come modificato dalla L. n 205 del 27/12/2017;
- le specifiche prestazioni oggetto della concessione sono descritte negli atti di gara conservati agli atti, cui si fa specifico rinvio;
- il valore economico della concessione stabilito ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 è stimato in € 960.000,00 annui, Iva esclusa, corrispondente alla media del fatturato dell'ultimo triennio per un importo totale, considerando la durata massima della concessione e l'eventuale proroga tecnica di sei mesi, di € 14.880.000, Iva esclusa;
- sono previsti a carico del Concessionario lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di € 750.000,00 Iva esclusa, indicati nell'allegato F al Capitolato d'oneri;
- la concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati di seguito indicati:

Parametro		Punteggio massimo
A)	Offerta tecnica (qualità)	70 punti
B)	Offerta Economica (prezzo)	30 punti
TOTALE		100 punti

- il corrispettivo per la concessione degli impianti sportivi posto a base di gara e soggetto a ribasso, che l'Amministrazione comunale corrisponderà al Concessionario, è pari ad € 200.000,00 annui, oneri esclusi;
- i requisiti di partecipazione di carattere generale e i requisiti di idoneità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 verranno individuati all'interno del bando di gara che verrà predisposto dal Servizio

- Gare Associato;
- si intende approvare il Capitolato speciale e tutti i relativi allegati conservati agli atti, cui si fa specifico rinvio;
- i termini di pubblicazione del bando di gara sono concordati con il Servizio Associato Gare;

Dato atto che:

- ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge n.241/1990 e s.m.i, il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Area Servizi al Cittadino e alla Comunità in virtù dell'atto di nomina P.G. 6253/2015;
- sottoscrive il presente atto la Dirigente dell'Area Risorse in virtù di apposita delega di firma, PG 25368/2018;

Rilevata la necessità, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Valutato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e redigere il DUVRI e che quindi non sussistono di conseguenza costi della sicurezza;

Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 ed il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

Per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa:

1. Di operare tramite procedura aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da effettuarsi a cura del S.A.G. Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia per l'affidamento della concessione delle palestre e piscine comunali individuati in premessa;
2. Di approvare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di approvare gli atti di gara conservati agli atti del Servizio Casalecchio delle Culture (PG 25643/2018) dando atto che questi verranno trasmessi al Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e saranno pubblicati insieme al Bando di Gara;
4. Di allegare alla procedura di gara anche il Sistema di valori e codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno, che dovrà essere accettato dai soggetti partecipanti alla gara;
5. Di individuare ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona di Anna Miniaci, Istruttore direttivo amministrativo contabile del Servizio Casalecchio delle Culture, Area Servizi al Cittadino ed alla comunità;
6. Di prenotare la somma di € 81.333,00 (oneri inclusi) sul capitolo 793 "Gestione piscine comunali" (P.d.C. 1.03.02.06.999) del bilancio 2018 del Comune di Casalecchio di Reno a titolo di corrispettivo di gestione delle palestre e piscine comunali per l'anno 2018;
7. Di demandare agli atti successivi di aggiudicazione della gara gli impegni sul bilancio pluriennale nonché l'identificazione del beneficiario dei suddetti impegni;

8. Di far constatare che le spese da sostenersi per la pubblicità di gara e per il contributo all'Autorità di Vigilanza saranno anticipate dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia Servizio Gare Associato, per conto del Comune di Casalecchio di Reno, il quale successivamente provvederà al relativo rimborso di tutte ovvero di parte delle stesse a seconda dell'esito della procedura stessa;
9. Di procedere pertanto, con successiva determinazione, ad assumere regolare impegno di spesa per la quota di competenza che sarà rimborsata all'Unione a seguito di apposita richiesta;
10. Di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Gare Associato dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
11. Di dare atto infine che la Gara sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (<https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>), nonché all'Albo Pretorio dell'Unione e sul sito internet del Comune di Casalecchio di Reno mediante un link alla alla sezione trasparenza del sito dell'Unione;
12. Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario si perfezionerà a seguito di stipula formale del contratto medesimo;
13. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 31/07/2018

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.)
PER PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLE PALESTRE E PISCINE COMUNALI

OFFERTA TECNICA – massimo punti 70:

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

1.A	Qualità del progetto gestionale	max. punti 37
	Modalità di gestione degli impianti sportivi:organizzazione e modalità di svolgimento del servizio, pulizia, vigilanza, orari e periodi di apertura, utilizzo spazi, giornate di utilizzo gratuito a disposizione amministrazione comunale, servizi ed attrezzature messe a disposizione;	12 punti
	Piano di conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria, modalità di attuazione e programma di monitoraggio e controllo degli interventi e tempistiche per il ripristino funzionale degli impianti	8 punti
	Organigramma e risorse umane coinvolte: numero e qualifica professionale del personale, tecnici, amministrativi, con specifica dei dipendenti, soci, volontari; opportunità d’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità;	5 punti
	Piano di formazione permanente del personale (dirigenti, operatori delle discipline sportive, amministrativi, ecc.), tipologie formative, tempistiche e periodicità dell’aggiornamento, investimento formativo	4 punti
	Progetti di sviluppo e valorizzazione degli impianti e delle attività, anche di natura extra-sportiva, per il miglior utilizzo e l’incremento delle fonti di ricavo e finanziamento;	4 punti
	Modalità d’interazione e raccordo con altri soggetti concessionari degli impianti sportivi, sociali, culturali operanti nelle aree attigue, per una gestione integrata degli spazi comuni, per lo sviluppo e l’ampliamento dell’offerta sportiva, ricreativa o di servizi	4 punti
1.B	Qualità del progetto sportivo	max. punti 26
	Programma di attività/corsi/iniziative per incentivare la pratica sportiva con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti; attività	10 punti

	agonistiche ed amatoriali differenziate per livelli, età e competenze; attività ricreativa/aggregativa per il territorio, eventi, tornei, manifestazioni;	
	Progetti, attività/iniziative per la pratica sportiva di soggetti diversamente abili o in difficoltà sociale ed economica; attività formativa, sportiva e ricreativa per le Istituzioni Scolastiche del territorio, l'AUSL e/o altri enti ed organizzazioni operanti nell'ambito dell'educazione, della salute e dell'inclusione sociale (anche sotto forma anche di corsi, collaborazioni e disponibilità di personale qualificato, spazi gratuiti ecc);	6 punti
	Sviluppo di attività motorie e sportive complementari realizzabili negli impianti	5 punti
	Proposte di nuovi progetti ed attività per accogliere, integrare e sviluppare collaborazioni tra diverse realtà, enti, organizzazioni del territorio sportive, ricreative, sociali e formative;	5 punti
1.C	Interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario (allegato F)	max. punti 7
	Tempistica per la realizzazione degli investimenti o interventi di manutenzione straordinaria non contrassegnati come prioritari dall'Amministrazione comunale.	7 punti

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice sia inferiore al punteggio di 45/70.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – massimo punti 30

Importo base di gara 200.000,00 euro	Max 15 punti
---	--------------

Riduzione, espressa in percentuale, del contributo annuo, da versarsi da parte del Comune di Reno per tutta la durata della concessione, rispetto a quello indicato a base di gara in € 200.000,00 euro IVA esclusa	
Ulteriori intereventi di manutenzione straordinaria rispetto a quelli indicati dall'allegato F	Max 15

A corredo dell'offerta economica dovrà essere presentato, a pena di esclusione un **Piano Economico Finanziario (PEF)** ai fine di illustrare la sostenibilità economica finanziaria dei lavori di riqualificazione e della gestione per tutta la durata della concessione.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dopo la verifica della coerenza e sostenibilità del PEF presentato dal concorrente primo in graduatoria.

In particolare il PEF dovrà contenere i prospetti di costi e ricavi e una relazione economica a supporto di tutte le stime contenute del PEF.

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

Viene di seguito riportato un prospetto costi/ricavi meramente indicativo allo scopo di fornire ai partecipanti alcuni parametri necessari alla costruzione del PEF.

COSTI E RICAVI INDICATIVI DELLA GESTIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

COSTI MEDI ANNUI	903.300
SPESE GENERALI	100.000
UTENZE	263.300
AMMORTAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	50.000
MANUTENZIONE ORDINARIA	70.000
PERSONALE (COSTO COMPLESSIVO)	410.000
<i>PERSONALE SPECIALIZZATO</i>	320.000
<i>PERSONALE OPERATORI</i>	50.000
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	40.000
ONERI FINANZIARI	10.000

REDDITO D'IMPRESA 3,5%

31.616

934.916

RICAVI COMPLESSIVI MEDI ANNUI	934.916
RICAVI PISCINE	470.000
RICAVI PALESTRE PALAZZETTO	250.000
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE	200.000
ALTRI RICAVI	14.916



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Servizio Casalecchio delle Culture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 391 / 2018

OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.) PER PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLE PALESTRE E PISCINE COMUNALI - CIG 75998201DD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno 2018

Data 08/10/2018

Li, 08/10/2018

BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)